

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 256 DEL 03/02/2026

Proposta n. 232 del 29 /01/2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA:

Il Direttore: Dott.ssa Luciana Pinna

OGGETTO: Asl Sulcis Iglesiente – Presa d’atto autorizzazione ex art 12 quarter, comma 1 L. 69 del 09/05/2025 e N.T. 6 ACN 2024, alla proroga di attività convenzionata fino al 73° anno di età - Medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta – ambito 1.2 - Distretto di Carbonia – Dr. Portas Gianfranco

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’Istruttore	Daniela Boi	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Luciana Pinna	Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI []

NO [X]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 “*Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24*”;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 51 del 18/05/2018, in attuazione della Direttiva UE 016/680 del 27/04/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 04/04/2024 ed in particolare l’art. 24 comma 1 lett. b, “Cessazione del rapporto convenzionale”;

RICHIAMATO l’art 4, comma 9-octiesdecies, della legge n. 14 del 24/02/2023 che dispone testualmente che “*Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col SSN di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data*”;

VISTA la L. 69 del 09 maggio 2025, art. 12 quarter comma 1 di conversione con modificazioni del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, che prevede testualmente *"Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.)"*;

CONSIDERATO quanto previsto dalla N.T. 6 dell'ACN 2024, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, (derogando ai limiti previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera b del medesimo Accordo), consente alle Aziende di mantenere in servizio i medici di medicina generale convenzionati fino al compimento del settantaduesimo anno di età, e fino al 31 dicembre 2026, a condizione che i medici stessi presentino una richiesta formale all'Azienda competente, da trasmettere almeno 180 (centottanta) giorni prima del compimento del settantesimo anno di età;

RICHIAMATA la nota RAS 7949 del 17/03/2023 avente per oggetto *"art. 4, c. 9-octiesdecies del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023 - indirizzi applicativi"*;

RICHIAMATO l'atto di proroga dell'attività convenzionata a 72 anni, Determinazione Dirigenziale Ares n.247 del 30/01/2024 Avente per oggetto *"Asl Sulcis Iglesiente – Presa d'atto autorizzazione ex art 4, comma 9 octiesdecies, della legge n. 14 del 24/02/2023 e N.T. 6 ACN 2024, alla proroga di attività convenzionata Medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta – ambito 1.2 - Distretto di Carbonia – Dr. Portas Gianfranco"*;

DATO ATTO che il Dr. Portas Gianfranco ha presentato istanza di proroga all'esercizio dell'attività convenzionata alla Direzione Generale Asl Sulcis Iglesiente via mail in data 03/10/2025, acquisita dal protocollo Asl Sulcis in pari data, ai sensi del disposto dell'art 12-quarter, comma 1, della L.69 del 09/05/2025, in qualità di medico titolare di Assistenza Primaria a ciclo di scelta presso l'ambito 1.2 – Distretto Carbonia;

PRESO ATTO che la richiesta presentata dal Dr. Portas Gianfranco è stata autorizzata dal Commissario Straordinario dell'ASL Sulcis Iglesiente e acquisita con protocollo PG/2025/0027221 del 28/11/2025;

DETERMINA

Verificata la regolarità della procedura

- **DI PRENDERE ATTO** dell'autorizzazione a firma del Commissario Straordinario dell'Asl Sulcis Iglesiente, acquisita con nota di protocollo PG/2025/0027221 del 28/11/2025, all'istanza di proroga all'esercizio dell'attività convenzionata proposta dal Dr. Portas Gianfranco titolare di Assistenza Primaria a ciclo di scelta presso l'ambito 1.2 - Distretto di Carbonia, ai sensi di quanto stabilito dall'art.12-quarter, comma 1, della L. 69 del 09/05/2025;
- **DI DARE ATTO** che il Dr. Portas Gianfranco potrà estendere, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza contenute nell'ACN Medicina Generale vigente, la propria attività convenzionata con il SSR non oltre il compimento del settantatreesimo anno di età e comunque fino a nomina di titolare a tempo indeterminato, presso l'ambito 1.2 - Distretto di Carbonia, entro e non oltre la data del 31/12/2026 salvo ulteriore proroga del regime derogatorio;
- **DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES;
- **DI TRASMETTERE** per gli adempimenti di competenza alla SC Affari generali, assetto organizzativo e comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della Salute – ARES.

Il Direttore della SC Medicina Convenzionata
Dott.ssa Luciana Pinna

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 03/02/2026 al 18/02/2026.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
